



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

All'On.le Ministro

**SEDE**

**OGGETTO: Raccomandazione CUN sul MePA.**

Adunanza del 9/4/2014

Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è un elemento chiave del programma di Razionalizzazione della spesa pubblica avviato nel 2000 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'introduzione di un nuovo modello per l'ottimizzazione degli approvvigionamenti pubblici.

Il quadro delle norme che disciplinano l'uso del MePA non è di immediata lettura a causa del susseguirsi di provvedimenti che ne modificano la disciplina, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli atenei statali.

L'obbligo di utilizzo viene introdotto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità 2007), con cui veniva disposto l'obbligo di ricorso al MePA per le sole amministrazioni statali centrali e periferiche, con l'esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria (attualmente fissata a 200.000 euro).

Il comma è stato modificato prima dal D.Lgs. 7 maggio 2012, n. 52 (prima *spending review*) e poi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (finanziaria 2013).

In seguito a queste modifiche il testo attualmente in vigore del citato comma 450 recita:

“Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

La prima parte della norma sopra riportata esclude le istituzioni universitarie dall'obbligo di ricorrere al MePA. La parte finale dell'articolo attribuisce al MIUR il compito di emanare delle linee guida per regolare l'acquisto di beni e/o servizi “avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”, ossia avvalendosi delle

procedure del MePA. Allo stato attuale, tali linee guida, richiamate anche nei documenti disponibili sul sito MePA<sup>1</sup> stesso, non sono state adottate.

In questo quadro caratterizzato da un lato da una non univoca interpretazione della norma e dall'altro dal mancato intervento del MIUR, gli Atenei, con alcune eccezioni, si sono adeguati alle indicazioni di legge facendo prevalere l'interpretazione dell'obbligatorietà del ricorso al MePA anche se le regole e le procedure messe in atto appaiono estremamente variegate, spesso contrastanti e addirittura con differenze profonde anche fra dipartimenti di uno stesso ateneo.

Tale situazione desta incertezza fra docenti, ricercatori e personale TA degli atenei italiani che non comprendono quali siano le norme e le procedure da adottare e non conoscono neppure le eventuali sanzioni a cui potrebbero andare incontro qualora venissero riscontrate violazioni.

Entrando nel merito delle problematiche legate al ricorso al MePA si osserva che dal punto di vista della natura dei prodotti e dei servizi negoziabili sul sistema, il MePA si qualifica come strumento di "general spending". La selezione delle categorie merceologiche è finalizzata a soddisfare esigenze di acquisto di beni e servizi maggiormente diffusi nelle PA, offrendo un bilanciamento tra varietà delle tipologie di beni e servizi e assortimento di gamma.

Per tale ragione le caratteristiche che rendono una categoria merceologica idonea all'attivazione sul MePA sono: frequenza di acquisto complessiva medio-alta, bassa complessità delle specifiche, rilevanza strategica della domanda/offerta, complementarietà con altri strumenti pubblici di acquisto (convenzioni), ampiezza dell'offerta in termini di numerosità dei fornitori. Queste caratteristiche non trovano riscontro nella gran parte degli acquisti che vengono compiuti sui fondi di ricerca delle università, spesso caratterizzati da importi relativamente bassi, elevata specificità dei beni/servizi acquistati, limitato numero di fornitori. Oltretutto, l'utilizzo del MEPA per attività che hanno attinenza alla ricerca può in taluni casi sortire effetti opposti a quelli per i quali il MEPA è stato creato, in quanto il sistema è strutturato in modo da non fornire spesso sufficienti informazioni tecniche e garanzie all'acquirente e potendo indurre all'acquisto di beni e servizi non congrui alle esigenze, spesso del tutto specifiche, di attività di ricerca.


E' doveroso tra l'altro ricordare che i fondi per la ricerca scientifica sono assegnati sulla base di progetti che prevedono un'individuazione preliminare delle voci di spesa. Questo porta ad avere quasi sempre, all'assegnazione dei fondi, un'indicazione su cosa il responsabile della ricerca intenda acquistare ed un finanziamento, da parte dell'ente finanziatore, destinato allo specifico acquisto. Inoltre, per loro natura, i fondi di ricerca hanno sempre un responsabile e, quindi, sono tracciabili per definizione.

La ricerca scientifica, specialmente quella maggiormente legata all'utilizzo di strumenti e servizi, è soggetta da diversi anni a una forte pressione relativamente alle sue performance (risultati, prodotti, brevetti, prototipi, ecc.) e agli adempimenti burocratici, specialmente per quanto riguarda il rispetto delle scadenze di rendicontazione dei progetti (nazionali, ma soprattutto europei). Ed è proprio la necessità della competizione a livello europeo, specialmente in vista dei bandi Horizon 2020, che rende preoccupante la condizione in cui si trovano ad operare i ricercatori delle università statali italiane che vedono nella gestione amministrativa oggettive limitazioni.

Sulla base di queste considerazioni, il CUN chiede che:

- Sia riconosciuta l'esclusione degli Atenei statali dall'obbligo di ricorrere al MePA relativamente ai soli acquisti di beni e servizi che gravino su fondi di ricerca.
- Il MIUR emani con la massima urgenza linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi come previsto alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e indichi con largo anticipo quali saranno i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dalle singole istituzioni che verranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

IL PRESIDENTE



---

1